



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara Presidente
dr. Antonino Di Pisa Consigliere
dr. Tania Hmeljak Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1075/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

Comune di Ventimiglia di Sicilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, giusta procura in atti

contro

Cassata Giuseppe, nato a Ventimiglia di Sicilia (Palermo) il 31.03.1943, e **Traulo Matteo**, nato a Palermo il 5.01.1972, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cicchirillo, giusta procura in atti

Avente ad oggetto: Impugnazione di lodo arbitrale

Conclusioni:


Il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha concluso come da atto di impugnazione del lodo arbitrale.

L'ing. Cassata Giuseppe e l'arch. Traulo Matteo hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corte di Appello di Palermo
Prima Sezione Civile





1. Con atto di impugnazione ex art. 829 c.p.c., notificato il 9.05.2016, il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha convenuto dinanzi a questa Corte di Appello l'ing. Giuseppe Cassata e l'arch. Matteo Traulo, chiedendo, in via rescindente, che fosse dichiarata la nullità del lodo depositato in data 12.11.2015 dal Collegio arbitrale (composto dall'ing. Vincenzo Cardinale e dagli avvocati Luigi Sciarrino e Vincenzo Farina), investito dai due professionisti (con atto notificato il 28.03.2014) della controversia insorta in relazione al mancato pagamento ai medesimi del compenso professionale per la redazione del progetto esecutivo riguardante la "realizzazione di opere urbanizzazione ed infrastrutture dell'area P.I.P." del Comune di Ventimiglia di Sicilia, in forza del disciplinare di incarico allegato alla determina dirigenziale n. 23 del 2.07.2002, e, in via rescissoria, che fosse dichiarato l'inadempimento contrattuale del Cassata e del Traulo, con conseguente rigetto della loro pretesa, o, in via subordinata, che fossero ridotte le somme loro riconosciute con il lodo arbitrale.

2. Nel contraddittorio con i convenuti, disposta con ordinanza depositata il 31.03.2017 la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio e assunta in deliberazione all'udienza del 3.06.2020 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

3. Occorre premettere che, come è noto, l'impugnazione del lodo arbitrale non dà luogo a un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio rivolto ad accertare, dapprima, se sussista o meno taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e, quindi, solo se il c.d. *judicium rescindens* si conclude con l'accertamento di una delle suddette nullità, a riesaminare del merito (Cass. n. 1124/1992).

Va altresì rilevato che nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la Corte di Appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione – a eccezione del-





la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti (Cass. n. 28191/2020).

4. Ciò posto, con il primo motivo, il Comune di Ventimiglia di Sicilia impugna il lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c., sostenendone la nullità, per violazione del principio del contraddittorio.

In particolare, afferma che il collegio arbitrale aveva rimesso in termini gli istanti – ormai decaduti dal proporre domande e dal nominare un difensore (non avendo depositato entro il 10.04.2015 la memoria di costituzione – solamente per il deposito degli atti di accesso agli arbitri, ritenendo che la domanda di arbitrato, notificata alla controparte e da questa prodotta, fosse già di per sé idonea a costituire “atto introduttivo del procedimento arbitrale”.


Ciò avrebbe penalizzato il Comune di Ventimiglia di Sicilia - che si era costituito nei termini e aveva tempestivamente prodotto la propria documentazione - non essendo stata concessa alle parti una equivalente possibilità di difesa.

Il motivo è infondato, posto che, nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass. n. 18600/2020).

A tale proposito occorre rilevare che la notificazione della domanda arbitrale segna a tutti gli effetti l'inizio del procedimento arbitrale rituale e che, secondo l'art. 816 bis c.p.c., in mancanza di specifiche norme processuali, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Nella specie, sebbene i professionisti si fossero limitati a deposita-





re, nel primo termine assegnato, gli elaborati progettuali, il Comune impugnante era venuto, comunque, a conoscenza delle domande da loro formulate sin dalla notificazione della domanda arbitrale, tanto da costituirsi, contestando tutte le richieste ivi formulate.

Il collegio arbitrale aveva ritenuto che la copia notificata della domanda, prodotta dal Comune, fosse sufficiente per ritenere regolarmente instaurato il giudizio arbitrale, per cui aveva onerato i professionisti di depositare, entro il 18.05.2015, solo l'originale del predetto atto di accesso. Inoltre, il collegio arbitrale, nella successiva seduta del 6.07.2015, aveva comunque concesso alle parti il termine per il deposito di ulteriori memorie ed eventuali repliche.

Ne consegue che non solo non è stato indicato dal Comune lo specifico pregiudizio che un eventuale vizio procedurale avrebbe arrecato al diritto di difesa, ma, alla luce degli elementi esposti, non risulta in alcun modo violato il principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo, il Comune di Ventimiglia di Sicilia deduce la violazione dell'artt. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in relazione agli artt. 1176 e 1453 c.c., per contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo, nella parte in cui ha rigettato la eccepita risoluzione del contratto per inadempimento dei due professionisti, considerando, da un lato, la condotta degli stessi immune da censure, ma ritenendo, dall'altro, che *"la prevedibilità che il progetto finisse per sfiorare e non di poco, le previsioni di spesa indicate nel progetto preliminare, avrebbe dovuto indurre, sempre considerando quella qualificata diligenza dovuta, a richiedere al Comune quegli indirizzi che non erano stati forniti"*.

Con il terzo motivo, denuncia sempre la violazione ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in relazione all'art. 5 del disciplinare di incarico di cui alla determina dirigenziale n. 23 del 2.07.2002, per contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo, nella parte in cui è stata rigettata l'eccepita cessazione degli effetti del contratto a causa del ritardo nella consegna del progetto, in quanto il collegio arbitrale, pur dando atto della consegna frazionata e incompleta dei documenti da parte dei progettisti e





della mancanza di vincoli per l'Amministrazione comunale in caso di consegna ritardata, ha, poi, ritenuto che il Comune avrebbe dovuto *“manifestare la propria determinazione a controparte”*.

Con il quarto motivo, impugna il lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., sostenendo che il collegio arbitrale non avrebbe motivato in ordine all'eccezione di indeterminazione dell'importo preteso dai professionisti.

I predetti motivi – che, per connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono tutti inammissibili o, comunque, infondati.

In tema di arbitrato, infatti, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11 (già n. 4), c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n. 2747/2021).

Il difetto di motivazione di cui all'art. 829, n. 5, c.p.c., pertanto, è ravvisabile solo ove la motivazione manchi del tutto o sia così carente da non far comprendere il ragionamento seguito dagli arbitri e la *“ratio”* della decisione (Cass. n. 7600/2001 e n. 11241/2002).

In altri termini, il vizio in parola esige che vi sia un percorso argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi, in sostanza, in una *“non-motivazione”* (Cass. n. 12321/2018).

Nel caso in esame, se, da un lato, non può parlarsi di violazione del contraddittorio, essendo stata censurata solo la contraddittorietà interna della motivazione, dall'altro, non si ravvisa l'asserita carenza di motivazione, avendo gli arbitri esposto in modo sufficientemente esauriente e comprensibile la *“ratio”* della loro decisione, attraverso una motivazione





che, a prescindere dalla sua correttezza (che attiene al merito della controversia), ha comunque analizzato tutta la documentazione prodotta, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti.

Appare del tutto evidente, peraltro, che le predette censure, così come formulate, tendono a ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile), attraverso uno strumentale rimando alle citate disposizioni di legge, una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal collegio arbitrale.

Con il quinto motivo, il Comune si duole della violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia del collegio arbitrale sull'eccezione formulata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia relativamente alla mancata copertura economica del progetto esecutivo, così come redatto dai professionisti, e alla conseguente illegittimità della richiesta di pagamento del compenso.

Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In realtà, non vi è stata alcuna omessa pronuncia, essendosi il collegio arbitrale espresso su tale eccezione (v. p. 15 del lodo), affermando che il maggior compenso sarebbe stato inserito, unitamente al maggior costo complessivo del progetto esecutivo, nel quadro economico complessivo dell'opera ed avrebbe trovato copertura nell'ammontare del finanziamento.

A prescindere dalla correttezza o meno di tale ragionamento, occorre evidenziare come lo stesso Comune, nel precisare che il collegio arbitrale aveva motivato sul rigetto dell'eccezione in modo errato, ha ammesso che non vi era stata omessa pronuncia sul punto.

5. In definitiva, l'impugnazione va respinta, dovendosi ritenere conseguentemente assorbito – in quanto riguardante la fase rescissoria – l'esame del sesto motivo, con il quale il Comune chiede la riforma della condanna al pagamento delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.





Sussistono, nei confronti dell'impugnante, i presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal Comune di Ventimiglia di Sicilia nei confronti di Cassata Giuseppe e di Traulo Matteo, con atto di citazione notificato il 6.05.2016, avverso il lodo depositato in data 12.11.2015 dal Collegio arbitrale (composto dall'ing. Vincenzo Cardinale e dagli avvocati Luigi Sciarrino e Vincenzo Farina);

condanna il Comune di Ventimiglia di Sicilia al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre il 15% del compenso per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA;

dà atto della sussistenza, nei confronti dell'impugnante, dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.

Così deciso a Palermo il 30 aprile 2021, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak.

